



Coni

Roma, 8 settembre 2011

Il Presidente

- Ai Presidenti delle Federazioni sportive nazionali
- Ai Presidenti delle Discipline sportive associate
- Ai Presidente degli Enti di Promozione Sportiva
- Ai Presidenti dei Comitati Regionali CONI
- Ai Presidenti dei Comitati Provinciali CONI

Loro Sedi

ho il piacere di trasmetterTi, allegata alla presente, copia della lettera inviati dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, dott. Attilio Befera, in cui si prende atto della deliberazione assunta dal CONI con la quale è stato previsto che *"il riconoscimento provvisorio attribuito ai propri affiliati dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva per effetto della delibera di Consiglio Nazionale n. 1288 del 11 novembre 2004 anche in carenza della prevista iscrizione al Registro sia da intendere quale riconoscimento definitivo fino al 31/12/2010"*.

L'Agenzia delle Entrate pertanto, *"in considerazione delle determinazioni assunte dal CONI in qualità di unico organismo certificatore dell'attività sportiva, farà riferimento, ai fini delle attività di controllo sulla corretta fruizione delle agevolazioni fiscali, anche con effetto retroattivo, ai nuovi elenchi che saranno trasmessi dal CONI, contenenti le società e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte (v. art. 7, comma 2, del D.L. n. 136 del 2004).*

Riguardo ai soggetti in possesso del riconoscimento provvisorio che risulteranno iscritti nei suddetti elenchi, si potrà procedere al riesame in autotutela degli eventuali atti di accertamento emessi nei loro confronti e al relativo annullamento per la parte in cui il recupero sia fondato sulla mancata iscrizione al Registro del CONI.....

Inoltre, considerato che dalle informazioni rinvenibili dalle applicazioni informatiche in uso risultano pendenti controversie aventi ad oggetto la problematica in esame, si provvederà a fornire le istruzioni per l'abbandono del contenzioso in essere, qualora ne ricorrano i presupposti".

Infine l'Agenzia delle Entrate ha proposto al CONI – che ha prontamente aderito – l'istituzione di un tavolo di lavoro permanente al fine di approfondire periodicamente le questioni di comune interesse.

Con l'occasione invio cordiali saluti.


(Giovanni Petrucci)

A

Roma, 26 LUG. 2011

C.O.N.I.
PRESIDENZA
Data: 02/08/2011
N. PROTOCOLLO: 0001701/11

PROT. 114517/2011

(C.O.N.I. Presidente)

il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) ha trasmesso, con nota del 24 maggio 2011, la deliberazione n. 52/29 del 19 maggio 2011, chiedendo di conoscere le determinazioni che al riguardo vorrà assumere l'Agenzia delle Entrate.

Con tale deliberazione, il CONI ha previsto che *"il riconoscimento provvisorio attribuito ai propri affiliati dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva per effetto della delibera di Consiglio Nazionale n. 1288 del 11 novembre 2004 anche in carenza della prevista iscrizione al Registro sia da intendere quale riconoscimento definitivo fino al 31/12/2010"*.

Il CONI ha, altresì, stabilito che *"a partire dall'anno sportivo in scadenza al 31/12/2011 (...) il riconoscimento provvisorio (...) s'intende nullo in mancanza dell'iscrizione al Registro entro 90 gg. dalla data di acquisizione del flusso di aggiornamento inviato dalle FSN/DSA/EPS alla Direzione Territorio e*

Egr. Dr. Giovanni Petrucci
Presidente del Coni
Roma

promozione dello Sport – Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi, ovvero entro la data di scadenza dell'anno sportivo in corso se la trasmissione del flusso avviene negli ultimi 90 gg. dell'anno (...)".

Con il medesimo provvedimento è stato, inoltre, disposto che *“per quanto concerne il possesso del requisito del riconoscimento del CONI ai fini del beneficio del 5 per mille per le annualità dal 2006 al 2010, restano validi gli atti e le decisioni già adottati dal CONI”*.

Il CONI, con la deliberazione n. 1288 dell'11 novembre 2004, ha precisato che *“alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate riconosciute ed agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti è attribuita la delega del riconoscimento provvisorio ai fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche con relativa raccolta, verifica e conservazione della documentazione necessaria (...) e che il riconoscimento definitivo ai fini sportivi delle stesse è collegato all'iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche”*.

Le società e le associazioni, per poter fruire dei benefici fiscali previsti per il settore sportivo dilettantistico, devono, quindi, necessariamente aver ottenuto il riconoscimento da parte del CONI, mediante iscrizione al relativo Registro Nazionale.

Infatti, in base all'articolo 7, comma 1, del decreto–legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. *“il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche”* e i benefici fiscali ivi previsti *“si applicano alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni”*.

Ciò posto, si osserva quanto segue.

Con la deliberazione n. 52/29 del 2011 il CONI ha sostanzialmente equiparato il riconoscimento provvisorio effettuato dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva al riconoscimento definitivo rilasciato dal CONI mediante l'iscrizione nell'apposito Registro.

Pertanto, in considerazione delle determinazioni assunte dal CONI in qualità di unico organismo certificatore dell'attività sportiva, la scrivente farà riferimento, ai fini delle attività di controllo sulla corretta fruizione delle agevolazioni fiscali, anche con effetto retroattivo, ai nuovi elenchi che saranno trasmessi dal CONI, contenenti le società e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte (v. art. 7, comma 2, del D.L. n. 136 del 2004).

Riguardo ai soggetti in possesso del riconoscimento provvisorio che risulteranno iscritti nei suddetti elenchi, si potrà procedere al riesame in autotutela degli eventuali atti di accertamento emessi nei loro confronti e al relativo annullamento per la parte in cui il recupero sia fondato sulla mancata iscrizione al Registro del CONI.

Resta fermo che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del "*Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione finanziaria*", approvato con decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, n. 37, non si potrà procedere all'annullamento in autotutela qualora in merito alla questione in esame sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione finanziaria.

Inoltre, considerato che dalle informazioni rinvenibili dalle applicazioni informatiche in uso risultano pendenti controversie aventi ad oggetto la problematica in esame, si provvederà a fornire le istruzioni per l'abbandono del contenzioso in essere, qualora ne ricorrano i presupposti.

Infine, in considerazione dell'utilità di esaminare congiuntamente le diverse problematiche concernenti gli organismi sportivi dilettantistici – emersa nel corso di colloqui avvenuti con codesto Comitato – la scrivente propone

